

**NOZIONI DEL TAVOLO GIUSTIZIA E RICHIESTE PERVENUTE**

- 1) ISTITUZIONE DI UN ALBO DI CTU (CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO), A LIVELLO NAZIONALE, (MEDICI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN MATERIA DI PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE E ALTRI PRODOTTI ALTAMENTE CANCEROGENI) DAL QUALE I GIUDICI, PER ESPLETARE I GIUDIZI SIA PENALI CHE CIVILI (COMPRESI QUELLI PER RICONOSCIMENTI DELLE MALATTIE PROFESSIONALI CONTRO INAIL, CHE PER RISARCIMENTI DANNI) DEBONO, OBBLIGATORIAMENTE SCEGLIERE I PERITI A CUI AFFIDARE GLI INCARICHI;
- 2) NELL'ALBO NAZIONALE POTRANNO ESSERE ISCRITTI SOLO I MEDICI IN POSSESSO DI UNA COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO, NONCHE' IN PATOLOGIE ASBESTO-CORRELATE, NONCHE' RELATIVE ALLE PATOLOGIE PREVALENTI DA ACCERTARE (RISULTANTI DAI CURRICULUM VITAE), CHE NON VERSINO IN CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA' MATERIALE RAPPRESENTATA DALLO SVOLGIMENTO DI MANSIONI O DI INCARICHI ALL'INTERNO DI ENTI ADDETTI ALL'ACCERTAMENTO DELLE SUDDETTE INFERMITA' (COMMISSIONI INPS E INAIL) O CHE NON ABBIANO PRECEDENTEMENTE RICEVUTO INCARICHI DI CONSULENTI DI PARTE, CTP (CONSULENTI DI PARTE), IN FAVORE DELLE AZIENDE SOTTOPOSTI A GIUDIZIO;
- 3) INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DEI TERMINI PER I GIUDIZI PENALI DAL MOMENTO DEL RINVIO A GIUDIZIO O AL MASSIMO DALL'ESITO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO FINO ALLA DEFINIZIONE SIA DI EVENTUALE APPELLO CHE DI CASSAZIONE;
- 4) IN CONSIDERAZIONE DELLA CARENZA DI INFORMAZIONI AGLI EX ESPOSTI E AGLI EREDI DI EX ESPOSTI SULLE PATOLOGIE ASBESTO-CORRELATE, CON RIFERIMENTO AI GIUDICI E ALL'INAIL, LA DECORRENZA PRESCRIZIONALE DEVE DECORRERE DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA AVANZATA DALL'EX ESPOSTO O DAGLI EREDI ALL'INAIL PER I RICONOSCIMENTI DI MALATTIA PROFESSIONALE O DI RENDITA AI SUPERSTITI, COSI' COME NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI AZIENDALI IN MERITO AI RISARCIMENTI DANNI. CONSIDERATO CHE L'ATTESTAZIONE DI CERTIFICATI MEDICI O CARTELLE CLINICHE ATTESTANTI LE PATOLOGIE RISCONTRATE NON SONO IN GRADO DI RENDERE COSCIENTI I LAVORATORI O GLI EREDI DELL'ORIGINE PROFESSIONALE DELLA MALATTIA;
- 5) ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER TUTTI I RICORSI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E DI RISARCIMENTI DANNI, ANCHE OLTRE IL LIMITE REDDITUALE PREVISTO PARI A TRE VOLTE DELL'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO;
- 6) PREVEDERE L'ESENZIONE, NEL CASO DI CONDANNA, ALLE SPESE LEGALI PER SOCCOMENZA IN FAVORE DEI LAVORATORI E DEI SUOI FAMILIARI, ATTESA LA DIFFICOLTA' DEI GIUDIZI, NONCHE' LA POSIZIONE DI SVANTAGGI ECONOMICI DEGLI STESSI ALL'INTERNO DEL PROCESSO;
- 7) MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI ATTRAVERSO LA CONDIVISIONE IN RETE DI SENTENZE, PERIZIE, RICORSI E VERBALI DI CAUSA, ISTITUENDO UNA BANCA DATI PUBBLICA DEL CNA;
- 8) MIGLIORARE IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE ALLA MAGISTRATURA, ATS E SPRESAL DELLE MALATTIE PROFESSIONALI (OBBLIGO REFERTI);
- 9) MIGLIORARE IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI, CON SEGNALAZIONE IMMEDIATA ALLA MAGISTRATURA, ALLE ATS E ALLE SPRESAL;
- 10) APPROVAZIONE IMMEDIATA DEL PIANO NAZIONALE AMIANTO;
- 11) RIELABORARE IL TESTO UNICO O SOSTITUIRLO CON UNO NUOVO IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI E I SINDACATI;

- 12) SOLLECITARE IL DOCUMENTO FINALE DELLA III CONFERENZA NAZIONALE AMIANTO GOVERNATIVA DI CASALE MONFERRATO PRIMA DI EFFETTUARE LA IV CONFERENZA.
- 13) CHIEDIAMO, AD EVITARE ULTRIORI DISCRIMINAZIONI, PER COLORO CHE SONO ANDATI IN PENSIONE ANTI LEGGE 257/92, CHE VENGA RICONOSCIUTO IL DIRITTO CONTRIBUTIVO CON LA RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE INPS O IN ALTERNATIVA UN DIRITTO RISARCITORIO PER GLI EX ESPOSTI E GLI EREDI DEI DEFUNTI;
- 14) MODIFICHE DELL'ART. 13 COMMA 8 E SUCCESSIVE LEGGI IN MERITO AGLI EX ESPOSTI O ESPOSTI INFRA DECENNALI (MENO DI 10 ANNI) AFFINCHÉ VENGANO RICONOSCIUTI I DIRITTI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI INDIPENDENTEMENTE DEGLI ANNI DI ESPOSIZIONE LAVORATIVE;
- 15) CONSIDERATE LE CARENZE INFORMATIVE SULLE PATOLOGIE E ESPOSIZIONE AMIANTO E SULLA SUA ESISTENZA IN MOLTI MATERIALI, LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER POTERE EFFETTUARE RICHIESTA DEI BENEFICI PREVIDENZIALI PREVISTI DALL'ART. 13 COMMA 8, PER TUTTI COLORO CHE RITENGONO DI AVERNE AVUTA ESPOSIZIONE DOCUMENTABILE.
- 16) ABBROGAZIONE DEL COMMA 6 TER DELL'ART. 47 DELLA LEGGE 326/2003 E DEL DIVIETO DI CUMULABILITA';
- 17) NELL'AMBITO DEL COMPATTO DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE, CONSAPEVOLI DEGLI IMPORTANTISSIMI E DELICATI COMPITI AFFIDATI AL PERSONALE MILITARE E CIVILE E DEI CORRELATI IMPIEGHI IN ATTIVITA' ESTREMAMENTE USURANTI E' NECESSARIO E INDISPENSABILE RICONOSCERE COI FATTI E CON ATTI CONCRETI LA **SPECIFICITA'**, GIA' AFFERMATA CON L'ART. 19 DELLA LEGGE 183/2010; LA COMPETENZA DELLA **VALUTAZIONE DEL NESSO DI CAUSALITA' DEI DANNI ALLA SALUTE** SUBITI DAL PERSONALE DEVE RIMANERE IN CAPO AL **COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO**, INTRODUCENDO I PRINCIPI DI PRESUNZIONE **IURIS ET DE IURE** (CHE NON AMMETTE, PERTANTO PROVA CONTRARIA) RELATIVA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI ALCUNE MISSIONI (ONU, NATO, UNIONE EUROPEA) O OPERATIVITA' SU NAVI E INSTALLAZIONI IN CUI E' ACCERTATA LA PRESENZA DI AMIANTO CHE, AL FINE DI EVITARE DUBBI INTERPRETATIVI, SI PRESUMONO ESSERE SEMPRE "PARTICOLARI" AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI NEI CONFRONTI DI COLORO CHE ABBIANO CONTRATTO FERITE, LESIONI O INFERMITA' INVALIDANTI O ALLE QUALI CONSEGUA IL DECESSO IN OCCASIONE O A SEGUITO DELLE CITATE MISSIONI, E DI PRESUNZIONE **IURIS TANTUM** (PRESUNZIONE CHE AMMETTE UNA PROVA CONTRARIA) STABILENDO CHE <<SI PRESUMONO DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO, SALVO PROVA CONTRARIA, LE FERITE, LE LESIONI O LE INFERMITA' RIPORTYATE O AGGRAVATE IN OCCASIONE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN AREE ADDESTRATIVE O AGGRAVATE IN OCCASIONE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN AREE ADDESTRATIVE CARATTERIZZATE DA ELEVATA INTENSITA' OPERATIVA O IN MISSIONI OPERATIVE ENTRO E FUORI DAI CONFINI NAZIONALI>>.

